SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

Ministero della salute

DECRETO 26 novembre 2003.

Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

03A13514

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilità invernale in concomitanza con il periodo delle festività natalizie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Premesso:

che la sicurezza stradale rappresenta per i Paesi membri della U.E., uno dei temi fondamentali dell'azione politica ed istituzionale dei Governi;

che tale azione è stata ulteriormente rafforzata durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

che, infatti, nel corso del Consiglio informale dei Ministri dei trasporti della U.E. svoltosi a Verona nei giorni 23, 24 ottobre 2003, è stato confermato il convincimento che la sicurezza stradale è oggi una priorità assoluta per tutti i Governi dell'U.E.;

che, per quanto concerne l'Italia, ottimi risultati, in termini di riduzione del numero dei morti e dei feriti sulle strade, sono stati raggiunti a seguito dell'introduzione della patente a punti, offrendo ulteriore slancio alla politica nazionale di contrasto all'incidentalità stradale e confermando la concreta possibilità, per il nostro Paese, di raggiungere l'obiettivo fissato dall'U.E. di ridurre del 40% il numero dei morti e dei feriti gravi per incidenti stradali entro il 2010;

che la strategia da seguire per il raggiungimento di tale obiettivo è indicata nel Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato dal CIPE nel novembre del 2002, che prevede una costante concertazione interistituzionale per l'individuazione degli obiettivi comuni, per la definizione delle competenze specifiche di ciascuna istituzione, e delle modalità di coordinamento tra le medesime e della verifica dei risultati;

che l'esigenza di una strategia di coordinamento diviene ancora più evidente nei momenti in cui la mobilità stradale, nell'ambito della quale si genera l'incidentalità, assume particolari livelli di intensità;

che tali circostanze si verificano in particolare in periodi di grande esodo quando aumentano le aspettative di svago e di serenità della collettività e quindi si riproporranno in occasione delle ormai imminenti festività natalizie, coniugandosi con prevedibili condizioni di avversità atmosferiche;

che l'esigenza di coordinamento interessa i soggetti maggiormente coinvolti nella gestione della mobilità e delle emergenze con particolare riferimento agli enti proprietari e gestori di strade, ai servizi di Polizia stradale, agli organi della Protezione civile, alle strutture sanitarie, ecc.;

Considerato che un'organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e finanziarie;

Considerato che in tale ambito si rende necessario dare indicazioni operative agli enti proprietari e gestori di reti stradali affinché ciascuno possa contribuire a ridurre i rischi di incidenti e di congestione della circolazione ed a limitarne le conseguenze;

Considerato che, a tal fine, un ruolo istituzionale fondamentale è svolto dai servizi di Polizia stradale;

Considerato altresì che ai fini del conseguimento dei comuni obiettivi è necessario prevedere il coinvolgimento delle componenti e strutture operative della Protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le attività di previsione, prevenzione e assistenza agli utenti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

EMANA

la seguente direttiva:

Gli enti proprietari e gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale provvederanno a:

attuare la rimozione di tutti i cantieri stradali presenti sulla propria rete, ad eccezione di quelli relativi a lavori di lunga durata per i quali dovrà in ogni caso essere ridotto, per quanto possibile, l'ingombro e verificato il corretto segnalamento, specie nelle ore notturne, con l'esclusiva eccezione degli interventi urgenti ed improcrastinabili;

predisporre, di concerto con i locali comandi di Polizia stradale e informandone il Dipartimento della protezione civile, i piani di gestione del traffico in emergenza, all'interno dei quali prevedere l'utilizzo di percorsi alternativi, dopo averne verificato, con i soggetti proprietari e gestori, l'effettiva capacità di assorbimento dei flussi di traffico in dirottamento;

rafforzare il pattugliamento sulla rete stradale di competenza con proprio personale, provvedendo a informare tempestivamente il CCISS, e contestualmente l'Ufficio gestione delle emergenze - Centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, sulla presenza di eventuali incidenti, rallentamenti del traffico o situazioni ambientali e/o meteorologiche che incidano localmente sulla sicurezza della circolazione;

garantire, in analogia alle procedure previste nel progetto «Estate sicura 2003», il supporto e l'assistenza logistica alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attivate dal Dipartimento della protezione civile.

Gli enti proprietari e gestori delle reti stradali locali dovranno:

adottare iniziative finalizzate a fronteggiare emergenze collegate alla congestione da traffico e/o alle avversità atmosferiche.

Il Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, anche con il coinvolgimento delle regioni, provvederà a:

coordinare le attività di protezione civile delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale. Per l'efficace svolgimento di tale attività il Dipartimento della protezione civile potrà richiedere la disponibilità di rappresentanti degli enti proprietari e gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale che opereranno presso l'Ufficio gestione delle emergenze - Centro situazioni del Dipartimento;

attivare, su richiesta delle autorità competenti ai sensi della legge n. 225/1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, le organizzazioni di volontariato di Protezione civile riconosciute ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 garantendo i benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

condividere con gli enti proprietari e gestori di reti stradali le informazioni preventive sulle condizioni meteorologiche, comunque predisposte e/o disponibili, onde consentire in tempo utile adeguati interventi di sgombero neve o spargimento di sale nonché, per quanto possibile, migliorare l'efficacia dell'attività di sorveglianza anche a scala locale;

assicurare ogni dovuta collaborazione ed assistenza nelle forme ritenute più opportune per garantire la compiuta applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Ioanid Grigore di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ioanid Grigore, nato il 1° ottobre 1945 a Gostavat (Romania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in ingegneria - specializzazione strade e ponti - conseguito nella sessione di giugno 1973 presso l'Istituto politecnico statale di Iasi e rilasciato dal Ministero dell'insegnamento rumeno in data 27 febbraio 1974, che in Romania abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere - specializzazione strade e ponti;

Considerato che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale;

Visto che il sig. Ioanid ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria civile presso l'Università degli studi di Brescia in data 9 luglio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Vista la nota inviata in data 18 novembre 2003 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Ioanid Grigore, nato il 1° ottobre 1945 a Gostavat (Romania), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13791

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Trivino Barrantes Elsy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Trivino Barrantes Elsy, nata il 25 dicembre 1953 a Santafe de Bogotà (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicòloga rilasciato dalla Universidad Catòlica de Colombia di Bogotà in data 14 dicembre 1984, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto della autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo nel territorio colombiano rilasciata dal Ministerio de salud colombiano con risoluzione n. 4583 del 22 marzo 1985;

Ritenuto che la sig.ra Trivino Barrantes abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Trivino Barrantes Elsy, nata il 25 dicembre 1953 a Santafe de Bogotà (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13792

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Benavente Beatriz Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Benavente Beatriz Teresa, nata il 30 maggio 1977 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 30 dicembre 2002, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministerio de salud de la Nacion argentino, ai fini dell'accesso e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito presso la Universidad de Buenos Aires in data 22 settembre 2001 il titolo accademico di licenciada en psicologia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la sig.ra Benavente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Benavente Beatriz Teresa, nata il 30 maggio 1977 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13793

DECRETO 12 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Saiz Marti Beatriz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Saiz Marti Beatriz, nata il 22 gennaio 1976 a Madrid, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado - rilasciatole dal colegio de abogados di Valencia nel dicembre 1999 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che ha conseguito il titolo di licenciada en derecho nel 1999 presso l'Università di Valencia (Spagna);

Considerato che sussistono profonde differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto altresì della domanda di riesame presentata dall'interessata e della documentazione allegata;

Esaminato il certificato attestante collaborazione professionale presso uno studio legale italiano dall'ottobre 2002;

Vista la decisione della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003 di non accogliere la domanda di riesame, in quanto l'esperienza è stata acquisita in un periodo di tempo esiguo e solo in pochi settori delle varie materie trattate;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Saiz Marti Beatriz, nata il 22 gennaio 1976 a Madrid, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di abogado e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A13794

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni relativo all'emissione del 28 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 novembre 2003 che ha disposto per il 28 novembre 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indi-

care con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 novembre 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 novembre 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantacinque giorni è risultato pari a 98,944.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 81.870.985,73 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 31 maggio 2004.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2004.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,068 ed a 98,445.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A14010

DECRETO 15 dicembre 2003.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE CENTRALE

PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;

Considerato che, il punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, e l'art. 3, comma 5, lettera *b)* dello schema-tipo di convenzione approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2000, facente parte della documentazione della offerta di gara, sottoscritto in segno di preventiva cognizione ed accettazione, stabiliscono l'obbligo di iniziare l'attività di gioco entro quindici giorni dall'esito del collaudo, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di accordare limitate proroghe, per giustificati e comprovati motivi;

Considerato che l'art. 13 del sopraindicato schema-tipo di convenzione stabilisce che l'Amministrazione, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla convenzione, anche quando non viene iniziata l'attività nel termine fissato;

Considerato che in data 3 settembre 2002 è stato eseguito il collaudo della sala-Bingo di Roma, via Taranto n. 36, della Playservice S.p.a. e che in data 2 dicembre 2002, è stato eseguito il collaudo della sala-Bingo di Albino (Bergamo), strada statale n. 671, della Bingo Doc e che i predetti soggetti assegnatari non hanno, fino alla data odierna, provveduto alla stipula della convenzione di concessione e al conseguente inizio dell'attività di gioco né hanno provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *b)* dello schema-tipo di convenzione approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2000, la proroga dell'inizio di attività;

Visti gli atti istruttori e le note con le quali è stato comunicato a ciascuna dei predetti soggetti assegnatari, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, non avendo iniziato l'attività nei termini stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, e dall'art. 3, comma 5, lettera *b)* dello schema-tipo di convenzione approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2000, sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Bergamo	607	Bingo Doc	Albino
Roma	263	Play Service S.p.a.	Roma

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente più favorevoli:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Bergamo	211	Costruzioni Benigni S.p.a.	Bergamo
Roma	1213	Bingo Oasis S.r.l.	Roma

3. I soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di rinunce espresse si procederà all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 15 dicembre 2003

p. *Il direttore centrale:* TAGLIAFERRI

03A13918

DECRETO 15 dicembre 2003.

Somme dovute dalle banche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, ai sensi del quale le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002;

Visto il comma 4 dello stesso art. 1, che prevede che il mancato versamento da parte delle banche delle somme dovute comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il successivo comma 5 che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun anno, è stabilito l'importo dovuto da ogni banca e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro lo stesso termine, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria;

Considerato che occorre pertanto procedere, ai sensi del richiamato art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 341 del 2003, all'individuazione delle banche tenute al versamento da effettuarsi entro il 29 dicembre 2003, nonché dei relativi importi dovuti;

Considerato che le banche tenute al versamento entro il 29 dicembre 2003 sono individuate in ragione del rilevato superamento della soglia costituita dall'ammontare di 500 milioni di euro di somme riscosse da parte delle corrispondenti realtà aziendali operanti nell'anno 2002;

Visti i dati delle somme riscosse da ciascuna banca nell'anno 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi da versarsi entro il 29 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, pari all'1% delle somme riscosse nell'anno 2002, sono determinati, per ciascuna banca, nella misura indicata nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 108

ALLEGATO *A*

Somme da versare entro il 29 dicembre 2003
(Decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, articolo 1)

CODICE ABI	DENOMINAZIONE BANCA	importo
5024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SOC.COOP. A R.L.	28.244.688,46
5040	BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA S.C. A R.L.	80.638.044,92
6175	BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E	22.961.028,38
3067	BANCA CARIME S.P.A.	10.015.220,15
6365	BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A.	5.358.427,79
6930	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A.	6.238.803,02
6055	BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	19.487.325,28
6235	BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA	14.743.429,67
3204	BANCA DI LEGNANO	10.507.025,63
3002	BANCA DI ROMA S.P.A.	132.651.254,98
1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	121.944.092,06
3332	BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.771.282,31
5216	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE	8.217.646,21
5188	BANCA POP. DI VERONA - BANCO S.GIMINIANO E S.PROSP	63.170.842,48
5048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	46.334.927,73
5748	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.	6.569.434,93
5856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP. A.R.L.	5.627.840,13
5387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. A R.	63.128.956,04
5390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	12.119.100,44
5308	BANCA POPOLARE DI ANCONA	12.257.774,07
5418	BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA	6.340.670,39
5428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.	107.409.625,47
5548	BANCA POPOLARE DI INTRA	8.221.523,44
5164	BANCA POPOLARE DI LODI	19.354.579,28
5584	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R. L.	100.461.441,01
5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA	35.453.187,50
5696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	28.532.018,14
5336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SOC. COOP. A R.L.	8.953.760,77
5728	BANCA POPOLARE VICENTINA SCRL	21.991.914,67
6906	BANCA REGIONALE EUROPEA	16.717.832,56
3268	BANCA SELLA	12.143.266,35
3500	BANCO DI BRESCIA	37.517.344,05
3440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.	9.966.086,84
1010	BANCO DI NAPOLI	36.370.464,68
1015	BANCO DI SARDEGNA	10.963.583,27
1020	BANCO DI SICILIA	26.885.369,17
5437	BIPOPCARIRE S.P.A.	18.014.559,85
8327	C.R.A. DI ROMA	6.356.276,95
3599	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE	9.136.950,39
6045	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	9.616.641,55
6155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA	6.846.770,57
6160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	25.895.848,52
6200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	7.391.911,73
6225	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	29.377.514,29
6230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	51.087.328,50
6020	CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	5.303.413,06
6270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	5.329.094,65
6340	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE	6.318.885,97
6345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	13.443.616,21
6385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	20.298.088,81
5824	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERS.LE BA	9.629.992,72
3512	CREDITO ARTIGIANO	15.223.688,24
3336	CREDITO BERGAMASCO	45.326.207,95
3032	CREDITO EMILIANO SPA	36.274.080,77
3104	DEUTSCHE BANK S.P.A.	33.588.219,68
3069	INTESABCI S.P.A.	418.357.038,31
1025	ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO	177.598.028,61
1030	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	201.300.446,48
3400	NUOVA BANCA TOSCANA	40.487.575,17
2008	UNICREDIT BANCA	324.638.122,53
3127	UNIPOL	6.850.678,69

03A14014

DECRETO 15 dicembre 2003.

Acconto dovuto dai concessionari della riscossione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2 del predetto art. 9, che dispone che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e successive modificazioni;

Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione», di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visti i dati delle entrate erariali riscosse nell'anno 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, in base ai quali si determina l'ammontare dell'acconto da versarsi entro il 30 dicembre 2003 da parte dei concessionari e commissari governativi del Servizio nazionale della riscossione;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, così come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, che i concessionari ed i commissari governativi del Servizio nazionale della riscossione versano entro il 30 dicembre dell'anno 2003, pari al 33,6 per cento dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 2002, è determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2003.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarità del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 109

ALLEGATO *A*

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2002	ACCONTO ANNO 2003
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.401.910,41	471.041,90
ALESSANDRIA	CARALT S.p.A.	58.455.326,50	19.640.989,70
ANCONA	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	70.066.193,38	23.542.240,98
AOSTA	Uniriscossioni S.p.A.	37.992.628,85	12.765.523,29
AREZZO	G.E.T. S.p.A.	43.099.154,56	14.481.315,93
ASCOLI PICENO	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	42.152.246,02	14.163.154,66
ASTI	SESTRI S.p.A.	26.818.429,24	9.010.992,22
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	23.805.337,52	7.998.593,41
BARI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	161.085.994,60	54.124.894,19
BELLUNO	Uniriscossioni S.p.A.	26.606.946,30	8.939.933,96
BENEVENTO	SA.RI. Sannitica Riscossioni S.p.A.	17.802.011,50	5.981.475,86
BERGAMO	Bergamo Esattorie S.p.A.	134.659.453,81	45.245.576,48
BIELLA	SESTRI S.p.A.	37.720.702,09	12.674.155,90
BOLOGNA	GE.RI.CO. S.p.A.	346.767.100,55	116.513.745,78
BOLZANO	Alto Adige Riscossioni S.p.A.	92.235.394,12	30.991.092,42
BRESCIA	ESATRI S.p.A.	197.602.619,17	66.394.480,04
BRINDISI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	24.071.883,08	8.088.152,71
CAGLIARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	21.938.556,91	7.371.355,12
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.157.962,41	389.075,37
CAMPOBASSO	S.R.T. S.p.A.	15.902.926,69	5.343.383,37
CASERTA	Esaban S.p.A. - Commissario Governativo	53.874.780,79	18.101.926,35
CATANIA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	3.375.107,44	1.134.036,10
CATANZARO	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	22.551.190,62	7.577.200,05
CHIETI	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	37.887.426,34	12.730.175,25
COMO	RILENO S.p.A.	84.309.978,27	28.328.152,70
COSENZA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	57.476.017,37	19.311.941,84
CREMONA	Lo.Se.Ri. S.p.A.	39.047.400,64	13.119.926,62
CROTONE	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	10.062.901,63	3.381.134,95
CUNEO	GEC GESTIONI ESATTORIE CUNEESI S.p.A.	90.853.184,20	30.526.669,89
ENNA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	472.295,97	158.691,45
FERRARA	SIFER S.p.A.	59.130.168,32	19.867.736,56
FIRENZE	CE.RIT. S.p.A.	392.543.055,07	131.894.466,50
FOGGIA	G.E.M.A. S.p.A.	57.998.628,86	19.487.539,30
FORLI'	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	62.355.159,76	20.951.333,68
FROSINONE	Banca di Roma S.p.A.	32.889.817,37	11.050.978,64
GENOVA	San Paolo Riscossione Genova S.p.A.	423.491.173,69	142.293.034,36
GORIZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	17.107.589,93	5.748.150,22
GROSSETO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	25.967.690,36	8.725.143,96
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	40.081.791,02	13.467.481,78
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	6.957.989,23	2.337.884,38
LA SPEZIA	SRT - Servizio Riscossione Tributi S.p.A.	33.810.245,19	11.360.242,38
L'AQUILA	Ge.Ri.T. S.p.A.	28.568.159,98	9.598.901,75
LATINA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	40.428.695,18	13.584.041,58
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	72.801.233,85	24.461.214,57
LECCO	RILENO S.p.A.	52.116.087,64	17.511.005,45
LIVORNO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	47.646.719,38	16.009.297,71
LODI	ESATRI S.p.A.	30.302.088,74	10.181.501,82
LUCCA	BIPIELLE RISCOSSIONI S.p.A.	66.198.205,16	22.242.596,93
MACERATA	MARCHE RISCOSSIONI S.p.A.	31.544.417,63	10.598.924,32
MANTOVA	Uniriscossioni S.p.A.	47.515.712,90	15.965.279,53
MASSA CARRARA	CE.RIT. S.p.A.	20.313.770,65	6.825.426,94
MATERA	RI.TRI.MAT. S.p.A.	15.736.599,25	5.287.497,35
MESSINA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	3.231.849,59	1.085.901,46
MILANO	ESATRI S.p.A.	2.944.809.593,06	989.456.023,27
MODENA	Uniriscossioni S.p.A.	147.448.874,70	49.542.821,90
NAPOLI	Esaban S.p.A. - Commissario Governativo	284.155.965,44	95.476.404,39
NOVARA	SESTRI S.p.A.	73.156.421,65	24.580.557,67
NUORO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	3.938.329,32	1.323.278,65

Importi espressi in euro

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2002	ACCONTO ANNO 2003
ORISTANO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	2.960.362,20	994.681,70
PADOVA	GE.RI.CO. S.p.A.	165.877.468,81	55.734.829,52
PALERMO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	10.091.913,06	3.390.882,79
PARMA	S.E.I.T. Parma S.p.A.	83.719.572,67	28.129.776,42
PAVIA	ESATRI S.p.A.	57.643.490,96	19.368.212,96
PERUGIA	SO.RI.T. S.p.A.	67.339.912,38	22.626.210,56
PESARO-URBINO	MARCHE RISCOSSIONI S.p.A.	129.280.338,72	43.438.193,81
PESCARA	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	39.626.026,62	13.314.344,94
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	48.033.137,68	16.139.134,26
PISA	G.E.T. S.p.A.	65.556.704,26	22.027.052,63
PISTOIA	G.E.T. S.p.A.	41.628.716,94	13.987.248,89
PORDENONE	Uniriscossioni S.p.A.	49.501.753,76	16.632.589,26
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	23.824.532,48	8.005.042,91
PRATO	San Paolo Riscossioni Prato S.p.A.	51.441.426,82	17.284.319,41
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	932.118,29	313.191,75
RAVENNA	SO.RI.T. Ravenna S.p.A.	66.893.992,88	22.476.381,61
REGGIO CALABRIA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	32.872.754,51	11.045.245,52
REGGIO EMILIA	RISCOSERVICE S.p.A.	103.889.991,86	34.907.037,26
RIETI	Servizio Riscossione Tributi Rieti S.p.A.	10.000.077,11	3.360.025,91
RIMINI	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	55.134.580,74	18.525.219,13
ROMA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.967.979.746,63	661.241.194,87
ROVIGO	GE.RI.CO. S.p.A.	21.706.892,46	7.293.515,87
SALERNO	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	79.766.499,60	26.801.543,87
SASSARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	25.237.539,25	8.479.813,19
SAVONA	SESTRI S.p.A.	53.710.595,08	18.046.759,95
SIENA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	114.615.352,86	38.510.758,56
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.033.828,50	347.366,38
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	31.175.817,77	10.475.074,77
TARANTO	SO.G.E.T. S.p.A.	43.833.395,75	14.728.020,97
TERAMO	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	33.384.673,87	11.217.250,42
TERNI	Servizi Riscossione Tributi S.p.A.	21.765.883,73	7.313.336,93
TORINO	Uniriscossioni S.p.A.	1.247.512.317,15	419.164.138,56
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	2.007.962,57	674.675,42
TRENTO	Uniriscossioni S.p.A.	138.320.418,42	46.475.660,59
TREVISO	Uniriscossioni S.p.A.	143.032.614,25	48.058.958,39
TRIESTE	Uniriscossioni S.p.A.	543.086.695,95	182.477.129,84
UDINE	S.F.E.T. S.p.A.	85.104.826,41	28.595.221,67
VARESE	ESATRI S.p.A.	107.107.867,37	35.988.243,44
VENEZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	117.000.709,84	39.312.238,51
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SESTRI S.p.A.	25.789.168,26	8.665.160,54
VERCELLI	SESTRI S.p.A.	19.172.369,26	6.441.916,07
VERONA	Uniriscossioni S.p.A.	349.543.015,41	117.446.453,18
VIBO VALENTIA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	7.977.699,70	2.680.507,10
VICENZA	Uniriscossioni S.p.A.	142.113.957,59	47.750.289,75
VITERBO	S.R.T. S.p.A. - Commissario Governativo	12.169.801,61	4.089.053,34
	Totale Nazionale	13.283.897.615,94	4.463.389.598,96

Importi espressi in euro

03A14013

DECRETO 18 dicembre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Per il 2 gennaio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni con scadenza il 30 giugno 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 dicembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 23 dicembre 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

Il collocamento supplementare seguirà la consueta procedura, salvo il fatto che le richieste di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 23 dicembre 2003.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A14011

DECRETO 18 dicembre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentoquarantotto giorni (seconda tranche annuale).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e il bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Per il giorno 2 gennaio 2004 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali, di cui al proprio decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, n. 111400, con godimento 15 dicembre 2003, durata residua trecentoquarantotto giorni e scadenza il 15 dicembre 2004, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 dicembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A14012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 novembre 2003.

Determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» - riferito al mese di febbraio 2001;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere dal mese di luglio 2003 e dicembre 2003;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» - stipulato il 19 luglio 2003 da Filcams, Cisl Fisascat UILTuCS Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet, Federreti con la partecipazione di Confcommercio;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttività;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» - riferito al mese di luglio 2003 e dicembre 2003 è determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle province nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.

Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il Ministro: MARONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. X

TAB. A1 - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE SETTORE TURISMO - COMPARTO PUBBLICO ESERCIZI "RISTORAZIONE COLLETTIVA" (CCNL 19.7.2003)

NAZIONALE **LUGLIO 2003**

Livelli	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media
Paga base	1.074,58	959,89	858,00	743,32	674,35	609,65	541,47	502,72	488,00	426,78	553,27
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Lordo mensile	1.698,88	1.575,98	1.470,11	1.347,21	1.272,33	1.200,69	1.128,92	1.085,86	1.070,49	1.006,17	1.140,84
TOTALE LORDO ANNUO+13.MA+14.MA	23.784,32	22.063,72	20.581,54	18.860,94	17.812,62	16.809,66	15.804,88	15.202,04	14.986,86	14.086,38	15.971,83
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (30,75%)	7.313,68	6.784,59	6.328,82	5.799,74	5.477,38	5.168,97	4.860,00	4.674,63	4.608,46	4.331,56	4.911,34
Inail (2,4%)	570,82	529,53	493,96	452,66	427,50	403,43	379,32	364,85	359,68	338,07	383,32
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	7.884,50	7.314,12	6.822,78	6.252,40	5.904,88	5.572,40	5.239,32	5.039,48	4.968,14	4.669,63	5.294,66
Trattamento fine rapporto	1.761,80	1.634,35	1.524,56	1.397,11	1.319,45	1.245,16	1.170,73	1.126,08	1.110,14	1.043,44	1.183,10
Rivalutazione T.F.R. (3,525%)	372,62	345,67	322,44	295,49	279,06	263,35	247,61	238,17	234,79	220,69	250,23
Contributo EBT	45,22	41,86	39,06	35,70	33,74	31,78	29,82	28,70	28,28	26,46	30,17
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,52	4,19	3,91	3,57	3,37	3,18	2,98	2,87	2,83	2,65	3,02
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	26,16	24,27	22,64	20,75	19,59	18,49	17,39	16,72	16,49	15,50	17,57
COSTO ANNUO	33.879,14	31.428,18	29.316,93	26.865,96	25.372,71	23.944,02	22.512,73	21.654,06	21.347,53	20.064,75	22.750,57
COSTO ORARIO	21,35	19,80	18,47	16,93	15,99	15,09	14,19	13,64	13,45	12,64	14,33
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,89	0,83	0,77	0,71	0,67	0,63	0,59	0,57	0,56	0,53	0,60
INCIDENZA IRPEG (34% IRAP)	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,20
TOTALE COSTO ORARIO	22,54	20,91	19,50	17,88	16,89	15,93	14,98	14,40	14,20	13,35	15,13

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52 settimane)		2080
Ore non lavorate per:		
Ferie (26 giorni)	173	
Festività soppresse (1 giorno)	7	
Permessi retribuiti	112	
Festività (12 giorni)	80	
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	14	
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 giorno)	7	
Totale ore mediamente non lavorate	493	
Ore mediamente lavorate		1587

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. X

TAB. B1 - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE SETTORE TURISMO - COMPARTO PUBBLICI ESERCIZI "RISTORAZIONE COLLETTIVA" (C.C.N.L. 19.7.2003)

LUGLIO 2003

Provincie	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Alessandria	23,17	21,53	20,13	18,50	17,50	16,56	16,56	15,61	15,61	15,02	14,83	13,97	15,76
Ancona	22,54	21,02	19,61	18,01	16,96	16,00	16,00	15,08	15,06	14,40	14,31	13,46	15,19
Belluno	22,96	21,32	19,92	18,28	17,29	16,35	16,35	15,39	15,39	14,82	14,63	13,75	15,55
Bergamo	23,17	21,58	20,17	18,59	17,53	16,59	16,59	15,66	15,64	15,02	14,90	14,06	15,79
Bologna	22,70	21,13	19,72	18,11	17,08	16,13	16,13	15,19	15,19	14,57	14,43	13,58	15,33
Brescia	23,20	21,64	20,22	18,63	17,59	16,64	16,64	15,71	15,68	15,07	14,94	14,10	15,84
Caserta	22,91	21,27	19,87	18,23	17,24	16,29	16,29	15,35	15,35	14,76	14,57	13,70	15,50
Como	22,98	21,35	19,95	18,35	17,32	16,37	16,37	15,42	15,42	14,85	14,69	13,83	15,59
Cuneo	22,75	21,12	19,71	18,08	17,09	16,14	16,14	15,17	15,17	14,61	14,40	13,55	15,34
Ferrara	23,69	22,04	20,62	18,88	17,73	16,59	16,59	15,68	15,68	14,95	14,88	13,97	15,81
Firenze	22,94	21,50	20,07	18,48	17,43	16,48	16,48	15,56	15,55	14,81	14,81	13,96	15,65
Frosinone	22,87	21,24	19,83	18,20	17,21	16,26	16,26	15,32	15,32	14,74	14,54	13,67	15,47
Genova	23,14	21,51	20,11	18,47	17,47	16,52	16,52	15,58	15,58	15,00	14,81	13,95	15,73
La Spezia	23,05	21,46	20,05	18,47	17,47	16,47	16,47	15,55	15,52	14,92	14,78	13,94	15,68
Latina	22,87	21,24	19,83	18,20	17,21	16,26	16,26	15,32	15,32	14,74	14,54	13,67	15,47
Lecce	22,69	21,04	19,65	18,01	17,02	16,08	16,08	15,12	15,12	14,55	14,34	13,48	15,28
Mantova	22,84	21,22	19,81	18,17	17,18	16,23	16,23	15,27	15,27	14,71	14,50	13,65	15,44
Milano	23,99	22,27	20,84	19,10	17,93	16,89	16,89	15,86	15,84	15,16	15,04	14,15	16,01
Modena	23,58	21,89	20,47	18,79	17,73	16,73	16,73	15,75	15,74	15,15	14,98	14,10	15,92
Napoli	22,91	21,27	19,87	18,23	17,24	16,29	16,29	15,35	15,35	14,76	14,57	13,70	15,50
Novara	22,72	21,08	19,69	18,09	17,05	16,11	16,11	15,17	15,15	14,59	14,40	13,57	15,32
Padova	22,54	20,93	19,51	17,94	16,90	15,95	15,95	15,01	15,03	14,40	14,29	13,41	15,16
Palermo	22,54	20,91	19,50	17,88	16,89	15,93	15,93	15,00	14,98	14,40	14,22	13,39	15,14
Parma	22,69	21,04	19,65	18,06	17,05	16,12	16,12	15,18	15,20	14,55	14,45	13,62	15,32
Pavia	23,00	21,37	19,96	18,34	17,34	16,39	16,39	15,43	15,43	14,86	14,66	13,81	15,59
Piacenza	22,54	20,91	19,50	17,88	16,89	15,93	15,93	14,98	14,98	14,40	14,21	13,37	15,14
Pordenone	23,54	21,91	20,50	18,88	17,88	16,93	16,93	15,97	15,97	15,40	15,19	14,34	16,13
Ravenna	22,68	21,02	19,63	18,01	17,00	16,06	16,06	15,11	15,10	14,51	14,34	13,50	15,26
Rieti	22,87	21,24	19,83	18,20	17,21	16,26	16,26	15,32	15,32	14,74	14,54	13,67	15,47
Roma	23,25	21,70	20,28	18,69	17,65	16,69	16,69	15,76	15,74	15,11	14,99	14,15	15,89
Salerno	22,86	21,23	19,82	18,19	17,20	16,25	16,25	15,30	15,30	14,72	14,51	13,66	15,45
Savona	22,71	21,07	19,68	18,03	17,04	16,10	16,10	15,14	15,14	14,58	14,37	13,51	15,30
Siena	22,54	20,96	19,55	17,92	16,93	16,15	16,15	15,05	15,02	14,40	14,27	13,43	15,19
Siracusa	24,23	22,45	21,04	19,26	18,17	17,12	17,12	16,10	16,10	15,47	15,26	14,34	16,27
Torino	23,69	22,17	20,74	19,15	18,18	17,05	17,05	16,13	16,10	15,46	15,36	14,49	16,27
Trento	23,21	21,57	20,17	18,55	17,54	16,60	16,60	15,65	15,65	15,07	14,88	14,05	15,81
Treviso	23,02	21,40	19,99	18,36	17,36	16,41	16,41	15,46	15,46	14,89	14,69	13,84	15,62
Udine	23,43	21,79	20,40	18,75	17,76	16,82	16,82	15,86	15,86	15,30	15,09	14,23	16,02
Varese	22,80	21,18	19,77	18,14	17,14	16,19	16,19	15,23	15,23	14,67	14,46	13,61	15,40
Venezia	23,17	21,80	20,36	18,73	17,68	16,71	16,71	15,78	15,75	15,02	15,01	14,16	15,87
Vercelli	23,16	21,53	20,13	18,49	17,49	16,54	16,54	15,60	15,60	15,02	14,82	13,97	15,75
Verona	22,54	20,93	19,51	17,94	16,90	15,95	15,95	15,01	14,99	14,40	14,25	13,41	15,15
Vicenza	22,80	21,17	19,78	18,15	17,14	16,19	16,19	15,24	15,23	14,66	14,50	13,62	15,40
Viterbo	22,87	21,24	19,83	18,20	17,21	16,26	16,26	15,32	15,32	14,74	14,54	13,67	15,47

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. X

TAB. A2 - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE SETTORE TURISMO - COMPARTO PUBBLICO ESERCIZI "RISTORAZIONE COLLETTIVA" (CCNL 19.7.2003)

NAZIONALE **DICEMBRE 2003**

Livelli	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media
Paga base	1.117,33	999,39	895,00	777,07	706,10	639,65	569,72	529,72	514,75	451,78	581,73
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Lordo mensile	1.741,63	1.615,48	1.507,11	1.380,96	1.304,08	1.230,69	1.157,17	1.112,86	1.097,24	1.031,17	1.169,31
TOTALE LORDO ANNUO+13.MA+14.MA	**24.382,82**	**22.616,72**	**21.099,54**	**19.333,44**	**18.257,12**	**17.229,66**	**16.200,38**	**15.580,04**	**15.361,36**	**14.436,38**	**16.370,30**
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (30,75%)	7.497,72	6.954,64	5.488,11	5.945,03	5.614,06	5.298,12	4.981,62	4.790,86	4.723,62	4.439,19	5.033,87
Inail (2,4%)	585,19	542,80	506,39	464,00	438,17	413,51	388,81	373,92	368,67	346,47	392,89
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	**8.082,91**	**7.497,44**	**6.994,50**	**6.409,03**	**6.052,23**	**5.711,63**	**5.370,43**	**5.164,78**	**5.092,29**	**4.785,66**	**5.426,75**
Trattamento fine rapporto	1.806,13	1.675,31	1.562,93	1.432,11	1.352,38	1.276,27	1.200,03	1.154,08	1.137,88	1.069,36	1.212,62
Rivalutazione T.F.R. (3,525%)	382,00	354,33	330,56	302,89	286,03	269,93	253,81	244,09	240,66	226,17	256,47
Contributo EBT	46,48	42,98	40,04	36,68	34,58	32,62	30,52	29,40	28,98	27,16	30,92
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,65	4,30	4,00	3,67	3,46	3,26	3,05	2,94	2,90	2,72	3,09
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	26,82	24,88	23,21	21,27	20,08	18,95	17,82	17,14	16,90	15,88	18,01
COSTO ANNUO	**34.731,81**	**32.215,96**	**30.054,78**	**27.539,09**	**26.005,88**	**24.542,32**	**23.076,04**	**22.192,47**	**21.880,97**	**20.563,33**	**23.318,17**
COSTO ORARIO	**21,89**	**20,30**	**18,94**	**17,35**	**16,39**	**15,46**	**14,54**	**13,98**	**13,79**	**12,96**	**14,69**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,91	0,85	0,79	0,73	0,68	0,65	0,61	0,58	0,58	0,54	0,61
INCIDENZA IRPEG (34% IRAP)	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,18	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	**23,11**	**21,44**	**20,00**	**18,33**	**17,30**	**16,33**	**15,36**	**14,76**	**14,57**	**13,68**	**15,52**

ORARIO DI LAVORO		
Ore teoriche (40 ore x 52 settimane)		**2080**
Ore non lavorate per:		
Ferie (26 giorni)	**173**	
Festività soppresse (1 giorno)	**7**	
Permessi retribuiti	**112**	
Festività (12 giorni)	**80**	
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	**100**	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	**14**	
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 giorno)	**7**	
Totale ore mediamente non lavorate	**493**	
Ore mediamente lavorate		**1587**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. X

TAB. B2 - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE SETTORE TURISMO - COMPARTO PUBBLICI ESERCIZI "RISTORAZIONE COLLETTIVA" (C.C.N.L. 19.7.2003) **DICEMBRE 2003**

Provincie	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Alessandria	23,73	22,06	20,83	18,95	17,93	16,95	16,95	15,97	15,97	15,39	15,18	14,31	16,14
Ancona	23,11	21,55	20,09	18,46	17,37	16,41	16,41	15,45	15,43	14,76	14,66	13,80	15,57
Belluno	23,52	21,84	20,42	18,73	17,72	16,73	16,73	15,76	15,76	15,17	14,97	14,10	15,92
Bergamo	23,73	22,11	20,67	19,03	17,96	16,99	16,99	16,03	16,01	15,39	15,24	14,38	16,17
Bologna	23,26	21,64	20,20	18,56	17,49	16,52	16,52	15,57	15,57	14,92	14,80	13,92	15,71
Brescia	23,77	22,17	20,71	19,08	18,00	17,03	17,03	16,09	16,07	15,43	15,30	14,43	16,22
Caserta	23,48	21,79	20,37	18,68	17,67	16,68	16,68	15,71	15,71	15,12	14,92	14,05	15,87
Como	23,55	21,88	20,44	18,78	17,74	16,76	16,76	15,79	15,79	15,20	15,05	14,16	15,96
Cuneo	23,30	21,64	20,20	18,52	17,49	16,52	16,52	15,56	15,56	14,96	14,76	13,89	15,71
Ferrara	24,26	22,56	21,09	19,32	18,15	16,98	16,98	16,06	16,06	15,32	15,23	14,30	16,19
Firenze	23,51	22,02	20,56	18,93	17,86	16,89	16,89	15,93	15,92	15,16	15,16	14,30	16,02
Frosinone	23,45	21,76	20,32	18,65	17,64	16,66	16,66	15,68	15,68	15,09	14,89	14,01	15,84
Genova	23,71	22,03	20,59	18,93	17,90	16,93	16,93	15,94	15,95	15,37	15,15	14,27	16,11
La Spezia	23,62	21,99	20,55	18,92	17,89	16,88	16,88	15,92	15,90	15,27	15,13	14,26	16,06
Latina	23,45	21,76	20,32	18,65	17,84	16,66	16,66	15,68	15,68	15,09	14,89	14,01	15,84
Lecce	23,24	21,57	20,14	18,46	17,44	16,46	16,46	15,49	15,49	14,90	14,70	13,83	15,65
Mantova	23,42	21,73	20,29	18,63	17,61	16,63	16,63	15,66	15,66	15,07	14,86	13,98	15,82
Milano	24,56	22,79	21,34	19,54	18,36	17,27	17,27	16,24	16,21	15,52	15,40	14,47	16,39
Modena	24,15	22,40	20,98	19,24	18,15	17,13	17,13	16,15	16,14	15,50	15,35	14,42	16,30
Napoli	23,48	21,79	20,37	18,68	17,67	16,68	16,68	15,71	15,71	15,12	14,92	14,05	15,87
Novara	23,28	21,60	20,17	18,53	17,47	16,50	16,50	15,55	15,52	14,94	14,76	13,90	15,70
Padova	23,11	21,45	20,01	18,39	17,32	16,35	16,35	15,40	15,41	14,76	14,64	13,74	15,54
Palermo	23,11	21,44	20,00	18,33	17,30	16,33	16,33	15,38	15,36	14,76	14,59	13,71	15,52
Parma	23,24	21,57	20,14	18,51	17,47	16,50	16,50	15,56	15,56	14,90	14,82	13,95	15,70
Pavia	23,56	21,90	20,46	18,77	17,79	16,77	16,77	15,81	15,81	15,21	15,01	14,14	15,96
Piacenza	23,11	21,44	20,00	18,34	17,30	16,33	16,33	15,36	15,36	14,76	14,57	13,70	15,52
Pordenone	24,10	22,43	20,99	19,31	18,29	17,32	17,32	16,35	16,35	15,75	15,56	14,68	16,51
Ravenna	23,22	21,55	20,12	18,47	17,42	16,44	16,44	15,48	15,47	14,88	14,70	13,84	15,64
Rieti	23,45	21,76	20,32	18,65	17,64	16,66	16,66	15,68	15,68	15,09	14,89	14,01	15,84
Roma	23,81	22,23	20,77	19,14	18,06	17,10	17,10	16,14	16,12	15,47	15,36	14,48	16,27
Salerno	23,43	21,75	20,31	18,64	17,63	16,64	16,64	15,67	15,67	15,08	14,88	14,00	15,83
Savona	23,27	21,60	20,16	18,49	17,46	16,49	16,49	15,52	15,52	14,93	14,72	13,85	15,68
Siena	23,11	21,48	20,04	18,38	17,35	16,53	16,53	15,42	15,40	14,76	14,63	13,75	15,56
Siracusa	24,79	22,97	21,53	19,72	18,60	17,51	17,51	16,47	16,47	15,83	15,63	14,68	16,65
Torino	24,26	22,70	21,24	19,61	18,61	17,45	17,45	16,50	16,47	15,82	15,71	14,83	16,65
Trento	23,77	22,10	20,67	19,00	17,97	16,99	16,99	16,01	16,01	15,43	15,23	14,37	16,18
Treviso	23,59	21,92	20,48	18,80	17,78	16,82	16,82	15,83	15,83	15,24	15,04	14,16	15,99
Udine	23,99	22,32	20,88	19,21	18,12	17,21	17,21	16,24	16,24	15,65	15,44	14,57	16,40
Varese	23,36	21,70	20,25	18,59	17,55	16,59	16,59	15,62	15,62	15,02	14,82	13,94	15,77
Venezia	23,73	22,32	20,83	19,18	18,10	17,12	17,12	16,16	16,13	15,39	15,37	14,49	16,25
Vercelli	23,73	22,05	20,62	18,95	17,92	16,95	16,95	15,96	15,96	15,39	15,17	14,30	16,13
Verona	23,11	21,45	20,01	18,39	17,32	16,35	16,35	15,40	15,38	14,76	14,62	13,74	15,54
Vicenza	23,35	21,69	20,25	18,61	17,55	16,58	16,58	15,62	15,61	15,01	14,87	13,96	15,78
Viterbo	23,45	21,76	20,32	18,65	17,64	16,66	16,66	15,68	15,68	15,09	14,89	14,01	15,84

03A13822

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2003.

Modifica delle indicazioni terapeutiche delle specialità medicinali indicate per la terapia ormonale sostitutiva (TOS) contenenti estrogeni da soli, estrogeni in combinazione con progestinici, tibolone.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la dichiarazione pubblica dell'Emea, l'Agenzia europea del farmaco, del 3 dicembre 2003, che riporta il parere scientifico del CPMP (Committee for proprietary medicinal products), il Comitato scientifico dell'Emea;

Vista la dichiarazione dei responsabili delle agenzie europee nazionali del farmaco (Head of Agencies) del 3 dicembre 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare le indicazioni terapeutiche delle specialità medicinali per la terapia ormonale sostitutiva (TOS);

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per la terapia ormonale sostitutiva (TOS), autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale e di mutuo riconoscimento, e contenenti estrogeni da soli, estrogeni in combinazione con progestinici, tibolone, di modificare le indicazioni terapeutiche, secondo quanto riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. Le modifiche di cui al comma 1 si intendono con esclusivo riferimento a quelle specialità medicinali contenenti estrogeni da soli, estrogeni in combinazione con progestinici, tibolone che già presentano quale indicazione autorizzata «la prevenzione dell'osteoporosi» o indicazioni a questa riconducibili;

3. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, per il foglio illustrativo.

4. Le modifiche di cui al comma 1 si intendono riferite anche alle specialità medicinali per la terapia ormonale sostitutiva contenenti estrogeni da soli, estrogeni in combinazione con progestinici, tibolone, autorizzate, con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Terapia di seconda scelta per la prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa, ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per prevenzione dell'osteoporosi.

03A13790

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 dicembre 2003.

Consegna definitiva all'Amministrazione provinciale di Potenza della strada di collegamento tra l'area industriale di Isca Pantanelle con la strada statale 95 Tito-Brienza.

IL COMMISSARIO
Ad acta EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio BS della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 attività produttive, foglio n. 265 - e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonchè lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982, intercorsa tra il Ministero designato, concedente, ed il raggruppamento temporaneo di imprese: Edina società per lo sviluppo dell'edilizia industrializzata S.p.a., Pizzarotti & C. S.p.a. - capogruppo, Pessina S.p.a., Grassetto Costruzioni S.p.a., Bonatti S.p.a, Intercantieri S.p.a., Furlanis Costruzioni Generali S.p.a., C.I.FA. - Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.a., concessionario, con la quale sono state disciplinate le modalità e fissati i compensi per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vitalba e Isca Pantanelle;

Visto l'atto aggiuntivo alla succitata convenzione in data 21 luglio 1983, con il quale è stata affidata al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale di Isca Pantanelle e la strada statale 95 Tito-Brienza;

Visto il decreto del 10 gennaio 1985, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al tratto di strada compreso tra il km 5+504.00 ed il km 6+491.00;

Visto il decreto del 6 settembre 1985, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al tratto di strada compreso tra il km 0+000.00 ed il km 5+504.00;

Visto il decreto del 17 novembre 1986, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al tratto di strada compreso tra il km 0+000.00 ed il km 6+822.00 (ex 5+504.00);

Visto il decreto in data 23 febbraio 1987, con il quale è stata approvata la perizia n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/32-co in data 7 aprile 1988, con il quale è stata approvata la variante al progetto esecutivo relativa al tratto compreso tra il km 5+530.00 ed il km 6+808.00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1988, n. 901/co, con il quale è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 375/co del 16 maggio 1989, con il quale è stata approvata, sotto il profilo economico, la suddetta perizia n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 645/co del 30 giugno 1989, con il quale è stata approvata la perizia n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 184/1939 del 27 febbraio 1991, con il quale è stata approvata la perizia di variante e di assestamento contabile n. 4;

Visto il verbale in data 10 febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha consegnato in via provvisoria all'amministrazione provinciale di Potenza la strada di collegamento tra l'area industriale di Isca Pantanelle e la strada statale 95 Tito - Brienza;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 7 aprile 1995, approvato con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 360/GST/MICA del 17 luglio 1997;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 18 marzo 1997;

Vista la propria comunicazione n. 345 del 16 ottobre 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nei termini assegnati con la citata comunicazione non sono pervenute osservazioni;

Considerato che non risulta la sussistenza di eventi classificati come naturali ed eccezionali riferiti all'opera

in argomento, intervenuti tra la data di approvazione del collaudo e l'attualità e che abbiano determinato danni, giusta propria comunicazione n. 403 del 30 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Potenza, la strada di collegamento tra l'area industriale di Isca Pantanelle e la strada statale 95 Tito - Brienza - Prog. 39/60/6056.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Potenza provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione provinciale di Potenza provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Resta, fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria del 10 febbraio 2000 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente destinatario dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 2 dicembre 2003

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

03A13919

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2003.

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio 2002;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003;

Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999, concernente «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 27 ottobre 1999, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, concernente «Modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1990), in particolare l'art. 4, comma 3;

Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 1019/02, in appresso denominato «regolamento», con particolare riferimento alla disciplina degli imballaggi di cui all'art. 2, della designazione dell'origine di cui all'art. 4 e delle indicazioni facoltative che possono figurare in etichetta di cui all'art. 5 del «regolamento».

2. Sono fatte salve, per quanto compatibili con il «regolamento», le disposizioni previste, anche negli specifici disciplinari di produzione, per prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.

Imballaggi

1. Gli oli di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preimballati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima pari a 5 litri.

2. Gli oli di oliva commestibili destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili possono essere presentati preimballati anche in confezioni di capacità massima pari a 25 litri.

3. Tali imballaggi, di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle quantità nominali unitarie di cui all'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

Art. 3.

Designazione dell'origine

1. La designazione dell'origine degli oli extravergini e vergini di oliva figura attraverso l'indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del «regolamento».

2. Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 4 e 9, paragrafo 2 del «regolamento», il codice di identificazione alfanumerico comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento.

3. In applicazione dell'art. 9, paragrafo 3 del «regolamento», le imprese di condizionamento riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2815/98, che soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/2002, conservano la titolarità del provvedimento già ad esse attribuito.

4. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al comma 2 sono comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, entro i successivi trenta giorni.

Art. 4.

Informazioni ed indicazioni facoltative

1. Le imprese di produzione, di condizionamento e di vendita figuranti in etichetta dovranno tenere a disposizione degli organi di controllo gli elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del «regolamento» al fine di consentire i controlli medesimi, nonché in caso di superamento dei limiti fissati in tali articoli, di consentire all'organo di controllo medesimo di poter esperire la procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 del «regolamento», per l'ammissione della tolleranza riscontrata.

Art. 5.

Controlli

1. Ai controlli previsti dal «regolamento» provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - avvalendosi anche dell'Agecontrol S.p.a., secondo modalità operative successivamente stabilite dal Ministero stesso.

Art. 6.

Verifiche

1. Alle verifiche previste all'art. 8, paragrafo 2, del «regolamento» provvede l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero.

2. Lo stesso Ispettorato cura l'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti specificati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del richiamato art. 8, paragrafo 2, nonché la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del «regolamento» stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 232

03A13917

DECRETO 28 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva Cartoceto, con sede in Cartoceto (Pesaro), piazza Garibaldi n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 662882 del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva Cartoceto, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva Cartoceto, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2002.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13837

DECRETO 28 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certficazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine a denominazione d'origine protetta Dauno, con sede a Foggia, via Dante n. 7, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63921 del 24 luglio 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 13 ottobre 2003, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 63921 del 24 luglio 2003;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine a denominazione d'origine protetta Dauno, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo

di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» quale organismo incaricato con decreto ministeriale 23 aprile 1999 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso consorzio e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certficazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13838

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio per la tutela del Franciacorta dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Franciacorta».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità, prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo, da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° settembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi, 53, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Franciacorta», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 21 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 21 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi, 53, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Franciacorta», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Franciacorta», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Franciacorta» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Franciacorta» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio I.A.A. può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Franciacorta», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri, organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Franciacorta», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13805

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio vini colli bolognesi dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Colli Bolognesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinati (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 agosto 1995, e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Colli Bolognesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio vini colli bolognesi, con sede in Monteveglio (Bologna), località San Teodoro, via Abbazia n. 30/c, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Colli Bolognesi», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini colli bolognesi, con sede in Monteveglio (Bologna), località San Teodoro, via Abbazia n. 30/c, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Colli Bolognesi», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Colli Bolognesi», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli Bolognesi» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli Bolognesi» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio I.A.A. può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli Bolognesi», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli Bolo-

gnesi», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'aurorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13851

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento all'Istituto marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso Conero».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 ottobre 1990 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Rosso Conero» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Rosso Conero», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto, 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Rosso Conero», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto marchigiano di tutela autorizzato del vino «Rosso Conero», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Rosso Conero» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Rosso Conero» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio I.A.A. può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Rosso Conero», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a sessanta litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Rosso Conero», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13801

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento all'Istituto marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Lacrima di Morro d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità, prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo, da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 1999 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Lacrima di Morro d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto, 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Lacrima di Morro d'Alba», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto, 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC

del vino «Lacrima di Morro d'Alba», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto marchigiano di tutela autorizzato del vino «Lacrima di Morro d'Alba», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Lacrima di Morro d'Alba» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Lacrima di Morro d'Alba» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio I.A.A. può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Lacrima di Morro d'Alba», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a sessanta litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Lacrima di Morro d'Alba», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13802

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento all'Istituto marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Colli Maceratesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo, da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Colli Maceratesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto, 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Colli Maceratesi», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto, 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Colli Maceratesi», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto marchigiano di tutela autorizzato del vino «Colli Maceratesi», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli Maceratesi» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli Maceratesi» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio I.A.A. possono delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli Maceratesi», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a sessanta litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli Maceratesi», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di

origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13803

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento all'Istituto marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Vernaccia di Serrapetrona».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 settembre 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Vernaccia di Serrapetrona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto, 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Vernaccia di Serrapetrona», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto, 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Vernaccia di Serrapetrona», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto marchigiano di tutela autorizzato del vino «Vernaccia di Serrapetrona», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Vernaccia di Serrapetrona» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Vernaccia di Serrapetrona» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio I.A.A. può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Vernaccia di Serrapetrona», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a sessanta litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Vernaccia di Serrapetrona», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13804

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 27 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61362;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13836

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 27 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13839

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 27 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13840

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 nella provincia di Udine;

siccità dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 nella provincia di Pordenone;

grandinate 14 agosto 2003 nella provincia di Pordenone;

piogge alluvionali 29 agosto 2003 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Pordenone:

siccità dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, con esclusione delle aree irrigue e parzialmente irrigue, nel territorio dei comuni di Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vivaro;

siccità dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, e art. 3, comma *s-bis)*, con esclusione delle aree irrigue e parzialmente irrigue, nel territorio dei comuni di San Vito al Tagliamento e Zoppola;

grandinate del 14 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Porcia, Pordenone, Zoppola;

Udine:

siccità dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, con esclusione delle aree irrigue e parzialmente irrigue, nel territorio dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Buia, Buttrio, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Ragogna, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Tapogliano, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Visco;

piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Malborghetto Valbruna;

piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio;

piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio;

piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13796

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2003 nella provincia di Genova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Genova:

siccità dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant'Olcese, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 14 novembre 2003 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa dell'avvio della centralizzazione dei server informatici. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 novembre 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A13806

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2003.

Modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute dalle banche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Le banche tenute, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, al versamento, entro il 29 dicembre 2003, dell'1% delle somme riscosse nell'anno 2002, nella misura stabilita con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai

sensi del comma 5 del predetto art. 1, eseguono il versamento presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, con imputazione al capitolo 1262 dell'entrata del bilancio dello Stato, e con la seguente causale: «Versamento dovuto per l'anno 2003 ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341».

2. Le banche di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, anche a mezzo telefax, entro il 31 dicembre 2003, copia della quietanza di versamento; il mancato versamento degli importi dovuti comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e inibisce, pertanto, la prosecuzione del servizio di riscossione dei versamenti unitari.

3. Le banche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del predetto art. 1, possono recuperare le somme versate entro il 29 dicembre 2003 a valere sulle riscossioni delle entrate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 conseguite nell'anno successivo, mediante corrispondente minore riversamento da effettuarsi a decorrere dalla data bonifico del 23 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari, stabilisce che le banche che nell'anno 2002 hanno riscosso, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, entrate complessivamente maggiori di 500 milioni di euro, sono tenute al versamento dell'1% di tali somme entro 29 dicembre 2003; in caso di mancato versamento da parte della banca la norma prevede l'immediata cessazione di efficacia delle relative convenzioni e, pertanto, preclude alla stessa la prosecuzione dell'attività di riscossione dei versamenti unitari.

Il comma 5 del predetto articolo rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 15 dicembre di ogni anno, la definizione delle modalità di versamento e di ogni altra regola tecnica necessaria, mentre demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro lo stesso termine, l'individuazione dell'importo dovuto da ciascuna banca. Con il presente provvedimento, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, sono pertanto stabilite per l'anno 2003 le modalità di versamento e di rendicontazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia delle somme dovute, nonché le modalità previste per l'eventuale recupero di tali somme da parte delle banche nell'anno successivo.

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento delle Agenzie fiscali.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8. comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni in materia di versamenti unitari:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore: FERRARA

03A14015

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del territorio di Massa Carrara e di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 95490 in data 25 novembre 2003, dell'ufficio provinciale del territorio di Pistoia prot. n. 150302 in data 27 novembre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 18 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dalla programmata migrazione delle applicazioni Territorio in ambiente web — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 1° dicembre 2003, con protocollo n. 504 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli uffici del territorio di Massa Carrara e di Pistoia nel giorno 18 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13807

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del territorio di Livorno e di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno in data 24 novembre 2003 e dell'ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 247442 in data 24 novembre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 20 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dalla programmata migrazione delle applicazioni Territorio in ambiente web — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 1° dicembre 2003 con protocollo n. 504 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli uffici del territorio di Livorno e di Siena nel giorno 20 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13786

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 novembre 2003, n. 129/03. (Deliberazione n. 136/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2003;

Premesso che:

con deliberazione 12 novembre 2003, n. 129/03 (di seguito: deliberazione n. 129/03), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato modifiche dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: testo integrato);

è stato riscontrato un errore materiale nella lettera *a)* della deliberazione n. 129/03;

Visti:

il testo integrato;

la deliberazione n. 129/03;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato;

Delibera

di rettificare la lettera *a)* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 novembre 2003, n. 129/03, sostituendo le parole:

«*n)* il conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui alle lettere da *a)* a *m)*»,

con le parole:

«*o)* il conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui alle lettere da *a)* a *n)*»;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

di pubblicare il testo integrato nella versione risultante dalla rettifica di cui al presente provvedimento nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita. energia. it).

Milano, 4 dicembre 2003

Il presidente: RANCI

03A13787

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi. (Deliberazione n. 139/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2003;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *f)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), con l'art. 18, comma 5, stabilisce che per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorità, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00, per l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 da adottare solo in presenza di istanza di proroga dei termini da parte delle imprese di trasporto o di distribuzione;

la deliberazione 11 luglio 2002, n. 130/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 130/02) per il differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas naturale stabiliti dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;

la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, con la quale l'Autorità ha individuato all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, l'attività di misura del gas come una delle attività del settore gas;

Considerato che:

con deliberazione n. 130/02, l'Autorità, a seguito di istanze di proroga presentate da parte di imprese di distribuzione e da loro associazioni, ha differito al 31 dicembre 2003 l'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali, con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi;

l'avvio della misura su base oraria è rilevante ai fini della promozione della concorrenza e dell'apertura del mercato a partire dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 standard metri cubi per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali;

l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di misura su base oraria, nonché la definizione di modalità standardizzate di trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto;

per la complessità della transizione del mercato del gas naturale verso una piena liberalizzazione non sono ancora stati definiti gli aspetti tecnici di cui al prece-

dente alinea, relativi ai misuratori e al sistema di trasmissione dei dati di misura, che siano da una parte standardizzati e dall'altra tengano conto delle esigenze di tutti i soggetti interessati;

Considerato altresì che:

è pervenuta all'Autorità da parte delle associazioni di imprese di distribuzione del gas Anigas, Assogas e Federgasacqua, con lettera a firma congiunta del 19 novembre 2003 (prot. Autorità n. 030079), l'istanza di un ulteriore differimento rispetto al termine fissato con la deliberazione n. 130/02;

in tale istanza, le sopra richiamate associazioni, in rappresentanza delle imprese associate, hanno evidenziato sia aspetti tecnici sia aspetti economici che motivano la necessità di un ulteriore differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti individuati dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 in modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle modalità di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti finali;

Ritenuto che:

sia necessario stabilire un termine entro il quale vi sia l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di misura, di installare i misuratori orari di gas naturale a partire dai clienti finali con consumo annuo più elevato;

al fine di consentire un processo graduale di installazione dei misuratori orari, si faccia riferimento ai clienti con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;

si debba pervenire alla definizione degli standard tecnici attraverso il concorso di tutti i soggetti interessati e che tale impegno richieda un periodo di tempo non superiore a 18 (diciotto) mesi;

esistano i presupposti per la concessione di una proroga della scadenza prevista dalla deliberazione n. 130/02 per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;

sia opportuno che, entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas presentino all'Autorità proposte circa gli standard tecnici che possano essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le modalità di trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi costi, nonché un programma di installazione graduale di tali apparecchiature;

sulla base delle proposte di cui al precedente alinea, l'Autorità definisca il programma di installazione dei misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi e le modalità di copertura dei relativi costi;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002.

Art. 2.

Differimento del termine di avvio della misura oraria del gas e primi adempimenti

2.1. Il termine temporale definito dall'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 130/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2002, è differito al 1° luglio 2005, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2.2. Entro il 31 dicembre 2004, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale installano i misuratori orari presso i clienti finali con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.

Art. 3.

Norme transitorie e finali

3.1. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale presentano, singolarmente o in forma associata, all'Autorità proposte contenenti i possibili standard tecnici che possono essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le modalità di trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi costi, nonché un programma di installazione graduale di misuratori per i clienti finali con consumi inferiori a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.

3.2. Con successivo provvedimento, l'Autorità, valutati gli standard tecnici proposti, definisce il programma di installazione dei misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi e le modalità di copertura dei relativi costi.

3.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Milano, 4 dicembre 2003

Il presidente: RANCI

03A13788

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n. **946470.**

Legge n. 488/1992 - Ulteriori modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai settori, rispettivamente, industria, turismo e commercio nelle aree depresse del Paese.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

All'Ance

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con il decreto del Ministro delle attività produttive 7 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della legge n. 488/1992. Si ritiene dunque necessario fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di tali modifiche, nonché ulteriori specifiche indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni.

Ai fini di cui sopra, le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 di cui alle circolari esplicative n. 900315 del 14 luglio 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000), nel seguito indicata con circolare industria, n. 900516 del 13 dicembre 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 9 gennaio 2001), nel seguito indicata con circolare turismo e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 24 febbraio 2001), nel seguito indicata con circolare commercio, sono modificate come di seguito riportato.

1. *Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili.*

1.1. Con riferimento al punto 2.1 delle circolari industria, turismo e commercio, per quanto riguarda la condizione di accesso alle agevolazioni, prevista dalle disposizioni comunitarie, riguardante l'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa in misura non inferiore al 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, si precisa che tali apporti, oltre che nelle forme previste dal punto 6.2 delle predette circolari, possono avvenire anche attraverso il ricorso ad altre fonti di copertura finanziaria dell'investimento, purché esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Ai fini della verifica di tale limite del 25%, l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale.

Alla luce di quanto sopra, il capitale proprio da considerare ai fini dell'indicatore n. 1 non presenta più alcun limite inferiore, ferma restando ogni valutazione istruttoria della banca concessionaria in merito alla validità del programma di investimenti ed all'adeguatezza della copertura finanziaria dello stesso.

1.2. Il punto 2.8 della circolare industria è così sostituito:

«2.8. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti. Tale contributo è elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Per i programmi di investimento classificati "grandi progetti", di cui al successivo punto 6.1, punto *i)*, le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti nei limiti delle misure massime di cui al citato allegato n. 1. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità produttiva si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella scheda tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4)».

1.3. Il punto 2.5 della circolare turismo è così sostituito:

«2.5. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità locale oggetto del programma di investimenti. Tale contributo è elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unità locale esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Per i programmi di investimento classificati "grandi progetti", di cui al successivo punto 6.1, punto *i)*, le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti nei limiti delle misure massime di cui al citato allegato n. 1. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella scheda tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4)».

1.4. Il punto 2.5 della circolare commercio è così sostituito:

«2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'Allegato n. 5 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità locale. Tale contributo è elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unità locale esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie)».

1.5. Nel punto 2.10 delle circolari industria, turismo e commercio, al terzo alinea è eliminata la parola «massima» e al sesto alinea sono eliminate le parole da «e riducendo a dall'impresa».

1.6. Nell'appendice alle circolari industria, turismo e commercio, nella Formula n. 2, con X deve intendersi la misura dell'agevolazione spettante in relazione alla tipologia del programma di investimenti da agevolare, espressa in punti percentuali/100; il valore di X è pertanto pari ad 1 per i nuovi impianti, 0,9 per gli ampliamenti o 0,8 per tutte le altre tipologie.

2. *Spese ammissibili e business plan.*

2.1. Con riferimento al punto 3.9 delle circolari industria e turismo, relativamente alla realizzazione di un programma di investimenti o di una parte dello stesso con la modalità del cosiddetto «chiavi in mano», tenuto conto che nessun contributo può essere commisurato a prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, si forniscono le seguenti disposizioni, fermo restando quanto già disciplinato con le circolari stesse.

Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

il contratto «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni legge n. 488/1992; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazioni;

al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o della Banca concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperibile la predetta documentazione di spesa.

Le predette disposizioni valgono per tutti i contratti non ancora stipulati alla data di pubblicazione della presente circolare.

3. *Presentazione delle domande.*

3.1. In allegato alle circolari industria, turismo e commercio è riportato l'elenco delle undici banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie medesime. Tenuto conto di alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti, si riporta in allegato l'elenco delle banche concessionarie e degli istituti collaboratori aggiornato alla data della presente circolare.

4. *Graduatorie e concessioni provvisorie.*

4.1. Al punto 6.1 delle circolari industria e turismo, al penultimo capoverso, dopo la parola «contrassegnato» sono inserite le seguenti parole: «dal n. 3 si applica esclusivamente alle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti" e quello contrassegnato».

5. *Revoche.*

5.1. Con riferimento al punto 9.1 delle circolari industria, turismo e commercio, in relazione al divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 con altri «aiuti di stato» aventi ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, si precisa che tale divieto non riguarda gli aiuti concessi secondo la regola del «*de minimis*» sugli stessi beni oggetto del programma.

6. *Documentazione a corredo del modulo di domanda.*

6.1. Al punto 8) dell'allegato n. 11 della circolare industria, al punto 11) dell'allegato n. 8 della circolare turismo e al punto 8) dell'allegato n. 12 della circolare commercio, dopo le parole «... quello/i disponibile/i», le parole «e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le società di capitale, i bilanci);» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di società deve essere inoltre trasmessa la situazione patrimoniale dei soci (bilanci per le società di capitale), nonchè le dichiarazioni dei redditi dei soci stessi riferite agli ultimi due anni.».

7. *Ulteriori modifiche e indicazioni per i bandi del settore industria.*

7.1. Al punto 2.6 della circolare industria, nel penultimo capoverso le parole da «(G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998)»; a «(30.000 euro)» sono sostituite dalle seguenti: «(G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002)» .

7.2. Al punto 6.1, quinto capoverso della circolare industria, dopo le parole «di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*» sono eliminate le seguenti parole: «, e di una limitazione del 5% nei confronti delle imprese operanti nei settori dei servizi» e dopo le parole «della medesima graduatoria» sono eliminate le seguenti parole «; nel caso di graduatorie speciali per settori, in considerazione della particolarità delle stesse, le imprese di servizi eventualmente indicate dalla regione non saranno soggette alla predetta limitazione del 5%».

7.3. A partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione per le imprese artigiane, con le modalità semplificate di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2002 (G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 2003) ed alla circolare ministeriale n. 946364 del 7 ottobre 2003 (S.O. n. 168 alla G.U.R.I. n. 261 del 10 novembre 2003), le domande di agevolazione rispondenti ai relativi requisiti di ammissibilità non possono essere presentate — anche se a titolo di riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento — a valere sul bando ordinario del settore industria.

7.4. Per le domande rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 7.3 eventualmente presentate ovvero riformulate o inserite automaticamente sul bando ordinario del 2003 del settore «industria» (17° bando) anteriormente alla data di apertura del primo bando relativo alle imprese artigiane, le imprese interessate possono decidere se mantenere le domande stesse sul bando ordinario ovvero se ripresentarle, necessariamente con le modalità previste dalla suddetta circolare e nei termini previsti, sul bando per le imprese artigiane; in quest'ultimo caso, si considera quale data di presentazione della domanda, quella della domanda originaria. Alla suddetta ripresentazione si deve necessariamente ricorrere per le domande per le quali l'impresa, alla data di apertura del primo bando per le imprese artigiane, non ha ancora provveduto, ricorrendone le condizioni, alla riformulazione o all'inserimento automatico. Ai fini di cui sopra, l'impresa interessata alla suddetta ripresentazione deve:

a) presentare alla banca concessionaria o all'istituto collaboratore destinatario della domanda originaria, entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande relativo al bando ordinario del 2003 del settore «industria», una specifica istanza di ritiro della domanda stessa; la banca concessionaria o l'istituto collaboratore provvede ad attestare tempestivamente ad Artigiancassa S.p.a. la data di presentazione di detta domanda originaria, allegando copia del relativo modulo;

b) allegare alla domanda ripresentata sul bando relativo alle imprese artigiane copia dell'istanza di cui alla precedente lettera *a)*.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle Attività Produttive e degli istituti collaboratori

ATTENZIONE: l'elenco tiene conto delle seguenti operazioni societarie:

- Banco di Napoli S.p.A. è stato fuso per incorporazione in Sanpaolo IMI S.p.A.;
- Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., a seguito di cessione di ramo d'azienda, è stata sostituita nella propria funzione di mandataria di RTI da Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. ed esclusa dal RTI medesimo;
- Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in Banca Intesa Mediocredito S.p.A.;
- nell'ambito del RTI avente Prominvestment S.p.A. mandataria, nonché in qualità di Istituto collaboratore convenzionato con altri soggetti concessionari, Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A. è stato fuso per incorporazione in Banca delle Marche S.p.A.;
- nell'ambito del RTI avente Banca Intesa Mediocredito S.p.A. mandataria, è stata esclusa Banca Carime S.p.A., a seguito di richiesta di recesso della stessa.

NOTA: per ogni soggetto concessionario è indicato l'ufficio responsabile dei servizi di istruttoria ed erogazione della legge n. 488/92 e la relativa ubicazione, conformemente all'art. 4 della legge n. 241/90.

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. – Perugia	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma
in qualità di mandataria del RTI composto da:	° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze
• Banca dell'Umbria 1462 S.p.A.	° HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. - Udine
• Banca Mediocredito S.p.A.	° ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze
• Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia S.p.A.	° INTESA LEASING S.p.A. - Milano
	° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona
Ufficio responsabile dei servizi:	° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. - Prato
Banca dell'Umbria 1462 S.p.A.	° SAVALEASING S.p.A. – Torino
Direzione Corporate	° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia
Ufficio Supporto Operativo e Leggi Speciali	° CRL COMPAGNIA REGIONALE LEASING S.p.A. – Terni
Via Francesco Baracca n. 5	° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia
06128 Perugia	° FOCUS LEASING IT S.p.A. – Milano
	° BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano
	° LOCAT S.p.A. - Bologna
	° FRIULIA - LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.p.A. – Udine
	° ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso
	° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino
	° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano
	° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia
	° BIELLA LEASING S.p.A. - Biella
	° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia
	° FINAGEN S.p.A. – Venezia
	° ESALEASING S.p.A. – Ancona
	° LOCAFIT S.p.A. - Milano
	° CLARIS LEASING S.p.A. - Treviso

Banca Intesa Mediocredito S.p.A. – Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca Intesa Mediocredito S.p.A. • Banca Cis S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Banca Intesa Mediocredito S.p.A. Presidio di Prodotto Via Niceforo n. 3 70124 Bari	° AUSTRIA FINANZA S.p.A. – Bolzano ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. – Genova ° BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. – Desio (Milano) ° CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze ° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ° FINEMIRO LEASING S.p.A. – Bologna ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° PRIVATA LEASING S.p.A. – Reggio Emilia ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° TERLEASING S.p.A. – Teramo
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Roma Ufficio responsabile dei servizi: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Direzione Crediti di Gruppo Nucleo Gestione Crediti medio lungo termine e degli Interventi Agevolati Unità Operativa Interventi Agevolati Piazzale dell'Agricoltura n. 24 00144 Roma	° COFIRI F. & L. S.p.A. – Roma ° COOPERLEASING S.p.A. – Bologna ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° SAVALEASING S.p.A. – Torino ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ° LOCAFIT S.p.A. – Milano
Banca per il Leasing Italease S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca per il Leasing Italease S.p.A. • Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. a r.l. • Banca Popolare di Bari S.c. a r.l. • Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c. a r.l. • Banco di Sardegna S.p.A. • Meliorbanca S.p.A. • Efibanca S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Banca per il Leasing Italease S.p.A. Area Commerciale Banca concessionaria – Prodotto Agevolato Via Santa Radegonda n. 8 20121 Milano	° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ° FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano ° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ° LOCAFIT S.p.A. - Milano ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° LEASINVEST S.p.A. - Bologna ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa

Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. • Tercas Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A. • Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c. a r.l. • Credito Valtellinese S.c. a r.l. • Credito Siciliano S.p.A. • Banca Carige S.p.A. • Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. • Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l. • Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. a r.l. • Banca Nuova S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. Settore Agevolazioni – Legge 488/92 – Patti Corso Vittorio Emanuele II n. 30 20122 Milano	° LIGURE LEASING S.p.A. – Savona ° BPB LEASING S.p.A. – Bergamo ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° SAVALEASING S.p.A. – Torino ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano ° ESALEASING S.p.A. – Ancona ° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ° TERLEASING S.p.A. – Teramo ° FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano ° BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano ° CREDITO ARTIGIANO S.p.A. – Milano
Europrogetti & Finanza S.p.A. - Roma Ufficio responsabile dei servizi: Europrogetti & Finanza S.p.A. Ufficio Finanza Agevolata Via Piemonte n. 53 00187 Roma	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. - Genova ° BIELLA LEASING S.p.A. - Biella ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano ° BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano ° LEASING ROMA S.p.A. - Roma ° LOCAFIT S.p.A. - Milano ° SBS LEASING S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari
Interbanca S.p.A. - Milano Ufficio responsabile dei servizi: Interbanca S.p.A. Agevolazioni Corso Venezia n. 56 20121 Milano	° FRANFINANCE LEASING ITALIA S.p.A. – Milano ° ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso ° BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° LEASINGROMA S.p.A. - Roma ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° LEASINVEST S.p.A. - Bologna ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° LOCAFIT S.p.A. - Milano ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona

MCC S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da: • MCC S.p.A. • Banco di Sicilia S.p.A. • Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: MCC S.p.A. Ufficio Servizi Interventi L. 488 e Programmazione Negoziata Via Piemonte n. 51 – Dependance "F" 00187 Roma	° LEASING ROMA S.p.A. – Roma ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° CREDITO SICILIANO S.p.A. – Palermo ° SAVALEASING S.p.A. – Torino ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona
MPS Merchant – Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. – Firenze Ufficio responsabile dei servizi: MPS Merchant S.p.A. Direzione Generale Area Crediti e Servizi Divisione Servizi Via dei Della Robbia n. 41/5r 50132 Firenze	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. – Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. – Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° LOCAFIT S.p.A. – Milano ° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato ° SANPAOLO LEASINT – S.p.A. – Milano ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° TERLEASING S.p.A. – Teramo
Prominvestment S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da: • Prominvestment S.p.A. • Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. • Iccrea Banca S.p.A. • Mediobanca S.p.A. • Banca delle Marche S.p.A. • Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Prominvestment S.p.A. Ufficio area operativa Legge 488/92 Via Nomentana n. 146 00162 Roma	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ° FIN - ECO LEASING S.p.A. - Brescia ° LEASING ROMA S.p.A. - Roma ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA S.p.A. – Udine ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° PALLADIO LEASING S.p.A. - Vicenza ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano ° TELELEASING S.p.A. - Milano ° ESALEASING S.p.A. – Ancona ° TERLEASING S.p.A. – Teramo ° BANCA DI LEGNANO S.p.A. – Legnano (MI) ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano

	° BANCA AGRILEASING S.p.A. Roma
Sanpaolo IMI S.p.A. – Torino	
in qualità di mandataria del RTI composto da:	° BANCA OPI S.p.A. – Roma
• *Sanpaolo Imi S.p.A.*	° CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze
• Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A.	° INTESA LEASING S.p.A. – Milano
• Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino
	° LOCAT S.p.A. – Bologna
Ufficio responsabile dei servizi:	° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano
Sanpaolo Imi S.p.A.	° SAVALEASING S.p.A. – Torino
Divisione Imprese	° FINEMIRO LEASING S.p.A. – Bologna
Funzione Credito a Medio Lungo termine	° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia
Ufficio Rapporti con la Pubblica Ammin. ed altri Enti	° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì)
Viale dell'Arte n. 25	° BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona
00144 Roma	° PRIVATA LEASING S.p.A. – Reggio Emilia
	° BANCA CARIGE S.p.A. – Genova

03A13795

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla Soc. Eolian Marine Suppliers S.n.c., in Milazzo, ad istituire un deposito per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 2003/46339 COA/CDF del 29 ottobre 2003 la Soc. Eolian Marine Suppliers S.n.c. di Milazzo è stata autorizzata ad istituire un deposito, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Milazzo - via Tre Monti n. 68 - cod. Accisa MET00002Z.

03A13920

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 dicembre 2003

Dollaro USA	1,2403
Yen giapponese	133,38
Corona danese	7,4428
Lira Sterlina	0,70155
Corona svedese	9,0825
Franco svizzero	1,5563
Corona islandese	90,01
Corona norvegese	8,3350
Lev bulgaro	1,9546
Lira cipriota	0,58478
Corona ceca	32,340
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,72
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6661
Lira maltese	0,4307
Zloty polacco	4,6557
Leu romeno	40719
Tallero sloveno	236,7700
Corona slovacca	41,140
Lira turca	1777136
Dollaro australiano	1,6840
Dollaro canadese	1,6496
Dollaro di Hong Kong	9,6305
Dollaro neozelandese	1,9265
Dollaro di Singapore	2,1186
Won sudcoreano	1474,53
Rand sudafricano	8,2509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A14057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «FIPREM - Fondo integrativo di previdenza Montedison», in Milano.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 2003, all'associazione «FIPREM - Fondo Integrativo di Previdenza Montedison», con sede in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, è riconosciuta la personalità giuridica.

03A13789

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33163 del 25 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinari per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Fratelli RE, con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33173 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. La Vela, con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33174 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Calzaturificio Ascione Luigi, con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Grumo Nevano (Napoli), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 7 novembre 2004.

Con decreto n. 33175 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Falck Ambiente, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33176 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Eolo Italia Auto, con sede in Rieti, unità di Frosinone, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2005.

Con dedreto n. 33177 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Cemar International, con sede in Maranello (Modena), unità di Castelvetro (frazione Solignano) e Maranello (Modena), per il periodo dal 28 gennaio 2003 al 18 settembre 2003.

Con decreto n. 33178 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Pianfei (Cuneo), per il periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 33179 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Cologna Pelli, con sede in Cologna Veneta (Verona), unità di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33180 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Fas International, con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 19 giugno 2004.

Con decreto n. 33181 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Laboratoires Dolisos Italia, con sede in Ardea (Roma), unità di Firenze; Peraga di Vigonza (Padova); Roma; Sesto San Giovanni (Milano); Torino, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33182 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. O.M.FE.SA., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2005.

Con decreto n. 33183 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Pitre, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 28 luglio 2003 al 27 luglio 2004.

Con decreto n. 33184 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Filatura & Tessitura di Puglia, con sede in Alba (Cuneo), unità di Castellaneta (Taranto), per il periodo dal 13 agosto 2003 al 12 agosto 2004.

Con decreto n. 33185 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Tognana Porcellane, con sede in Casier (Treviso), unità di Casier (Treviso), per il periodo dal 28 aprile 2003 al 27 aprile 2004.

Con decreto n. 33186 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano), unità di Magazzino Upim di Potenza, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33187 del 27 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. S.G.L. Carbon, con sede in Milano, unità di Milano; Narni (Terni), per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

03A13798 - 03A13799

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33164 del 25 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Fratelli RE, con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33165 del 25 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Federici Stirling, con sede in Roma, unità di Cerignola (Foggia), Chieti, Falconara Marittima (Ancona), Marrubbiu (Oistano), Sassari, sede e cantieri di Roma, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 28 gennaio 2004.

Con decreto n. 33166 del 25 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Florence, con sede in Casole D'Elsa (Siena), unità di Casale D'Elsa (Siena), per il periodo dal 14 ottobre 2003 al 13 ottobre 2004.

Con decreto n. 33167 del 25 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nardi Italia, con sede in Abbiate Guazzone Tradate (Varese), unità di Abbiate Guazzone Tradate (Varese), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33168 del 25 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Composites Bieffe, con sede in Capannori - frazione Carraia (Lucca), unità di Lucca, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33169 del 25 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. L'Altro Tema, con sede in Milano, unità di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 23 gennaio 2003 al 13 marzo 2003.

Con decreto n. 33171 del 25 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 dicembre 2003.

03A13800

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio con sodio cloruro»

Estratto decreto n. 585 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO CON SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni:

«II soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml;

«II soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41/43 - c.a.p. 37063, Italia - codice fiscale 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «II soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 031386396/G (in base 10) 0XXUSW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala - Verona (Italia), via Camagre n. 41/43 (tutte);

Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml.

Principio attivo:

glucosio monoidrato 55 g;

sodio cloruro 9 g.

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «II soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 031386408/G (in base 10) 0XXUT8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala - Verona (Italia), via Camagre n. 41/43 (tutte);

Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml.

Principio attivo:

glucosio monoidrato 55 g;

sodio cloruro 9 g.

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione ed un apporto di cloruro di sodio in associazione ad un apporto calorico. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13827

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Estratto decreto n. 590 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni:

«solvente per uso parenterale» 20 fiale da 5 ml;

«solvente per uso parenterale» 20 fiale da 10 ml,

e

«solvente per uso parenterale» 20 fiale da 20 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 20 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 030898148/G (in base 10) 0XGXZ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:

B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte);

B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi-Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono: principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 20 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 030898151/G (in base 10) 0XGXZ7 (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:

B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte);

B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono: principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml.

Confezione: «Solvente per uso parenterale» 20 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 030898163/G (in base 10) 0XGXZM (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:

B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte);

B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono: principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 559 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Get S.r.l., con sede in via Dante Alighieri, 73, Sanremo (Imperia), con codice fiscale n. 00829030089.

Medicinale: ACICLOVIR.

Confezione:

A.I.C. n. 033045016\G - «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033045028\G - «800 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033045030\G - «5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 033045042\G - «8% sospensione orale» flacone da 100 ml,

è ora trasferita alla società: Jet Generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli, 8, Pisa, con codice fiscale n. 01650760505.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»

Estratto decreto n. 560 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede in via Cavour, 11 - Comacchio (Ferrara), con codice fiscale n. 10168120151:

Medicinale: PIROXICAM.

Confezione: A.I.C. n. 033060017\G - «20 mg capsule» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Jet generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli, 8 - Pisa, con codice fiscale n. 01650760505.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13834

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acipem»

Estratto decreto n. 561 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara), con codice fiscale n. 00964710388:

Medicinale: ACIPEM.

Confezione: A.I.C. n. 025032018 - 20 capsule 400 mg,

è ora trasferita alla società: Jet Generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli, 8, Pisa, con codice fiscale n.01650760505.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in: medicinale ACIDO PIPEMIDICO.

Confezione: A.I.C. n. 025032018/G - 20 capsule 400 mg.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

I lotti del medicinale «Acipem», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (025032018), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eril»

Estratto decreto n. 562 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova), con codice fiscale n. 00274990100.

Medicinale: ERIL.

Confezione A.I.C. n. 028867012 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml,

è ora trasferita alla società: Jet Generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli, 8 - Pisa, con codice fiscale n. 01650760505.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in: medicinale PIPERACILLINA.

Confezione: A.I.C. n. 028867012 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Eril», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (028867012), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime Piam»

Estratto decreto n. 571 del 19 novembre 2003

È autorizzata la conversione del medicinale: CEFOTAXIME PIAM, della società Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede via Padre Semeria n. 5 - Genova, codice fiscale 00244540100, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CEFOTAXIME.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Cefotaxime Piam» già prodotti e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. n. 035288048, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colifagina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 748 del 3 dicembre 2003

Medicinale: COLIFAGINA.

Titolare A.I.C.: Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25 - 10154 Italia, codice fiscale 05146060016.

Variazione A.I.C.: eliminazione delle controindicazioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'eliminazione della controindicazione: «non somministrare il preparato in soggetti con stati febbrili o affezioni diarroiche in atto»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«S» 10 flaconcini orali 6,5 ml - A.I.C. n. 004695045;

«S capsule rigide» 20 capsule rigide - A.I.C. n. 004695072.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«S» 10 flaconcini orali 6,5 ml varia a: «sospensione orale» 10 flaconcini da 6,5 ml - A.I.C. n. 004695045;

«S capsule rigide» 20 capsule rigide varia a: «capsule rigide» 20 capsule rigide - A.I.C. n. 004695072.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13829

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ateroxide».

Estratto decreto n. 596 del 1º dicembre 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ATEROXIDE, rilasciata alla società Istituto farmacobiologico Ripari Gero S.p.a., con sede in via dei Casetti n. 25 - Borgo Maggiore, nelle confezioni:

50 capsule 250 U.L.S. - A.I.C. n. 028208027;

10 fiale 600 U.L.S. - A.I.C. n. 028208041.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: ulcere venose croniche.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - Dicembre 2002:

«250 ULS capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 028208027;

«600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 028208041.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13823

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ubidex».

Estratto decreto n. 597 del 1º dicembre 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale UBIDEX, rilasciata alla società Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l., con sede in Quartiere Varignano n. 12/13/14 - Viareggio (Lucca), nelle confezioni: 14 capsule 50 mg - A.I.C. n. 027408018.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - Dicembre 2002:

«50 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 027408018.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13826

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Normobren».

Estratto decreto n. 598 del 1º dicembre 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NORMOBREN, rilasciata alla società Medosan Industrie Biochimiche Riunite S.r.l., con sede in via di Cancelleria n. 12 - Cecchina (Roma), nelle confezioni:

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027323029.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - Dicembre 2002:

«500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027323029.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13824

Conferma e modificazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Branitil».

Estratto decreto n. 581 del 1º dicembre 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BRANITIL, rilasciata alla società Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l., con sede in Quartiere Varignano n. 12/13/14 - Viareggio (Lucca), nelle confezioni:

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027620018;

1 flacone polvere per soluzione orale - A.I.C. n. 027620020.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - Dicembre 2002:

«500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027620018;

«Polvere per soluzione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 027620020.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13825

Rettifica al decreto G n. 429 del 22 settembre 2003, relativo alla specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 749 del 3 dicembre 2003

Medicinale: GLUCOSIO.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsugen, Carl Braun Strasse, 1, Germania.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto G n. 429 del 22 settembre 2003.

Con riferimento al decreto G n. 429 del 22 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2003, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo al «Produttore»:

da: «B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (tutte); B. Braun medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona) Spagna, Carretera de Terrassa 121 (tutte)»;

a: «B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito Berlino, Mistelweg, 2 Germania (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona) Spagna, Carretera de Terrassa 121 (tutte)»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030899569\G - «5% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030899571\G - «5% soluzione iniettabile» 20 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030899583\G - «10% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030899595\G - «10% soluzione iniettabile» 20 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030899619\G - «20% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030899633\G - «33% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giomo successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13833

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501296/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.